

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell'IVA dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020: condizioni

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 15 Aprile 2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi suoi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto liquidità fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Soffermiamoci sulle condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la [Circolare dell'Agenzia Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020](#), chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.



Ad esempio, per sospendere i **versamenti di aprile**, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di **marzo** 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell'anno precedente.

La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma.

Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare dell'[Agenzia Entrate](#) chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell'imputazione dell'operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto.

Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il

trimestre solare successivo a quello di emissione.

Vedi anche: [Quali scadenze di aprile e maggio prorogate al 30/6/2020 e per chi](#)

NdR: Segnaliamo sull'argomento:

[Il versamento del saldo Iva 2020](#)

[Le novità del Modello IVA 2021](#)

[Oggi 16 Settembre: riprendono i versamenti sospesi per emergenza Coronavirus – Diario Quotidiano del 16 Settembre 2020](#)

Sintesi dei casi interessati dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
-----------------------	------------	---------------------------	---------------------------

<p>Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente</p>	<p>Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; • imposta sul valore aggiunto. <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro giugno 2020 o mediante rate mensili a decorrenza giugno 2020</p>
<p>Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente</p>	<p>Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; • imposta sul valore aggiunto. <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro giugno 2020 o mediante rate mensili a decorrenza giugno 2020</p>

<p>Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019</p>	<p>Non previste</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; • imposta sul valore aggiunto. <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro giugno 2020 o mediante rate mensili a decorrenza giugno 2020</p>
<p>Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa</p>	<p>Non previste</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.</p> <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro giugno 2020 o mediante rate mensili a decorrenza giugno 2020</p>

<p>Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</p>	<p>Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)</p>	<p>Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020</p>	<p>Unica soluzione entro giugno 2020 o mediante rate mensili a decorrenza giugno 2020</p>
	<p>Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</p> <p>Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	

A cura di Vincenzo D'Andò

Mercoledì 15 aprile 2020

Questo intervento è estrapolato dal [Diario Quotidiano pubblicato su Commercialista Telematico](#)